



Prefettura dell'Aquila

Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

IL PREFETTO

CONSIDERATO che i Comuni di Mosciano Sant'Angelo e Bellante (TE)- (classe III) - gestiscono in forma associata il servizio di segreteria comunale;

CONSIDERATO che sono pervenute a questo Ufficio le deliberazioni consiliari n. 31 del 24.5.2022 del Comune di Mosciano Sant'Angelo e n. 21 del 26.5.2022 del Comune di Bellante con le quali è stato disposto lo scioglimento consensuale della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale ;

RICHIAMATA la deliberazione n. 270 del 6/9/2011 con la quale il CDA dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Com.li e Prov.li ha stabilito che, nei casi di scioglimento di convenzione, il provvedimento del CDA Nazionale o dei competenti CDA Regionali sia da considerare costitutivo dello scioglimento stesso;

CONSIDERATO che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Com.li e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

VISTA la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di Regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento della convenzione, i Comuni di Mosciano Sant'Angelo (8.313 abitanti) e Bellante (6.935 abitanti) restano sedi di segreteria di classe III;

VISTA la nota prot. n. 12341 del 08/6/2022 con la quale il Segretario dott.ssa Francesca De Camillis, fascia professionale A, titolare della convenzione, ha chiesto di essere collocata in disponibilità dalla data di scioglimento della convenzione, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 5 comma 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020 e della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 01.12.2020;

CONSIDERATO che in calce alla suddetta nota, il Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo (ente capofila della convenzione) ha espresso il proprio consenso in merito alla richiesta di collocamento in disponibilità della dott.ssa Francesca De Camillis;

CONSIDERATO che l'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali a cui è stato richiesto il parere con nota prot. n. 31221 del 13/6/2022 ha comunicato, con nota prot. n. 19165 del 01/07/2022, quanto segue “...si rappresenta che come già evidenziato nella fattispecie debba trovare applicazione l'art. 5 del D.M. del 21/10/2020 rubricato “disciplina transitoria delle convenzioni già stipulate”, ed, in particolare, il comma 2 il quale stabilisce che “alla scadenza delle convenzioni ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede capofila ... anche qualora iscritto in

4



Prefettura dell'Aquila

Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila il collocamento in disponibilità"";

RITENUTO di dover prendere atto dello scioglimento della sede di segreteria comunale convenzionata sopra citata;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020 - pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 30.11.2020, relativo a "*Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*";

VISTO l'art. 16-ter, comma 11, del decreto legge n. 162/2019, convertito con legge n. 8 del 2020, concernente la nuova disciplina delle convenzioni di segreteria comunale;

VISTA la circolare prot. n. 14449 del 1/12/2020 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

CONSIDERATO che i provvedimenti suindicati risultano conformi a quanto stabilito dal CDA Nazionale con deliberazione n. 150 del 15/7/1999;

DISPONE

per quanto sopra considerato, con effetto immediato:

- Di prendere atto dello scioglimento della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Mosciano Sant'Angelo e Bellante (TE);
- Di dare atto che i Comuni di Mosciano Sant'Angelo (8.313 abitanti) e Bellante (6.935 abitanti) restano sede di segreteria con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 10.000 abitanti (classe III);
- Di dare atto che il Segretario generale dott.ssa Francesca De Camillis, fascia A, titolare della convenzione, è collocata in disponibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 2 del decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(dott.ssa Franca Ferraro)

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) comune.mosciano.te@legalmail.it
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI BELLANTE (TE) protocollo@pec.comune.bellante.te.it
AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROV. LI - ROMA
protocollo.albosegretari@pec.interno.

DL